Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 2 febbraio 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **956**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:

Diritto pubblico dell'economia;
Diritto regionale;
Diritto parlamentare;
Diritto aerospaziale;
Scienza dell'amministrazione;
Diritto finanziario;
Diritto tributario;
Economia e politica dei trasporti;
Economia e politica agraria;
Economia e politica industriale;
Economia e politica bancaria;
Programmazione economica;
Econometrica;
Scienza della politica;
Filosofia della politica.

Art. 65, relativo agli istituti annessi alla facoltà di magistero è modificato nel senso che l'istituto di lingue e letterature iberiche muta la denominazione in quella di « Lingue e letterature ispaniche ».

Nello stesso articolo l'insegnamento di « Lingua e letteratura portoghese » viene dissociato dall'istituto di lingue e letterature iberiche e viene associato a quello di filologia romanza.

Art. 117, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è modificato nel senso che agli insegnamenti di « Chimica organica I (**) » e di chimica organica II (**) sono tolti gli asterischi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 68. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **957**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49. — All'elenco degli insegnanti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto il seguente:

Paleontologia dei vertebrati.

Art. 51. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Petrografia del sedimentario;
Calcolo automatico (corso annuale per geologi).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 69. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1972.

Integrazione all'art. 7 del disciplinare di produzione del vino « Orvieto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 7 agosto 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Orvieto » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto in particolare l'art. 7 del detto disciplinare, con il quale l'uso della specificazione « classico » in aggiunta alla denominazione di origine controllata « Orvieto » è riservato, in via esclusiva, al vino ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica, delimitata con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, vinificate nella stessa e, comunque, nell'ambito dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona medesima;

Vista la domanda presentata in data 14 marzo 1972 dalla S.p.a. Casa Vinicola Conte Vaselli (I.N.E.C.) intesa ad ottenere che le uve prodotte nel territorio di produzione dell'Orvieto classico, possano essere vinificate, anche in cantine poste nelle immediate vicinanze della zona ammessa per la vinificazione e di pertinenza di aziende agricole produttrici del vino « Orvieto classico »;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle situazioni logistiche e tradizionali delle aziende agricole interessate, di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

All'art. 7 del disciplinare di produzione « Orvieto » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971, è aggiunto il seguente comma:

« E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta delle aziende agricole interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione "Orvieto classico", che le uve prodotte nel territorio di produzione dell'Orvieto classico, possano essere vinificate in cantine situate al di fuori del territorio ammesso per la vinificazione di detto vino, ma nelle sue immediate vicinanze, a condizione:

1) che dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse;

2) che in dette cantine le aziende interessate vinifichino soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti all'Albo dei vigneti;

3) che trattasi di cantine già esistenti alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1972

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1972
Registro n. 27 Agricoltura e foreste, foglio n. 399

(371)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1972.

Nomina di un consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, lettera *h*) del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modifiche;

Visto che l'avv. Giuseppe Quieti cesserà col 31 dicembre p.v. dalla carica di consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato per trascorso triennio;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Il prof. dott. Santoro Francesco titolare della cattedra di economia dei trasporti presso l'Università di Trieste, già direttore generale della Direzione del coordinamento e degli affari generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, è nominato per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1973, consigliere di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 1, lettera *h*), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Quieti cessato dall'incarico per trascorso triennio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1972

LEONE

BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1972
Registro n. 58 Ferrovie, foglio n. 270

(293)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1972.

Nomina di un componente del comitato nazionale di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963), con il quale è stato approvato il regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri;

Premesso che nei giorni 15 e 16 giugno 1972 hanno avuto luogo le elezioni dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 della menzionata legge 2 marzo 1963, n. 283, indette con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1972;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1972, con il quale si è provveduto alla nomina, per il quadriennio 1972-1976, dei dodici membri di detti Comitati di cui alla lettera *f*) del citato articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283;

Premesso che tra i predetti dodici membri è compreso il prof. Augusto Del Noce, quale componente del comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche;

Ritenuto che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal prof. Del Noce, occorre procedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Visti gli articoli 2, 32 e 35 del regolamento sopra indicato;

Decreta:

Il prof. Giuseppe de Meo è nominato componente del comitato nazionale di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche per le scienze economiche, sociologiche e statistiche, per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del prof. Augusto Del Noce, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1972

ANDREOTTI

(167)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti riguardanti la regione Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il piano regolatore generale degli acquedotti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968;

Viste le proposte di variante al piano regolatore degli acquedotti per il Veneto formulate dal provveditorato alle opere pubbliche di Venezia sulla base degli studi compiuti, per la zona compresa tra i fiumi Brenta e Piave e la Linea pedemontana; da un gruppo professionale appositamente incaricato, nonchè su richiesta dei Consorzi acquedotto sinistra Po e Alto Polesine e del comune di Motta di Livenza;

Considerata la necessità di variare il piano regolatore degli acquedotti per la regione Veneto:

a) nella suindicata zona compresa tra i fiumi Brenta e Piave e la Linea pedemontana, per le esigenze connesse all'attuazione dei provvedimenti relativi alla difesa della città di Venezia e dei suoi caratteri ambientali e monumentali;

b) per i comuni serviti dal Consorzio acquedotto sinistra Po, dal Consorzio acquedotto Alto Polesine nonchè per il comune di Motta di Livenza per ragioni inerenti alla economia dell'assetto idrico previsto nel piano regolatore generale degli acquedotti;

Che in particolare, tra le soluzioni proposte in sostituzione di quelle originariamente indicate nel piano, appaiono preferibili, sotto il duplice profilo tecnico-economico, per quanto concerne la zona compresa tra i fiumi Brenta e Piave e la Linea pedemontana, la soluzione denominata Sile-Piave, e, per i comuni di cui ai consorzi sopraindicati nonchè per il comune di Motta di Livenza, le soluzioni rispettivamente proposte dagli enti medesimi;

Che altresì le soluzioni proposte non sono in contrasto o comunque incompatibili con le esigenze connesse alla utilizzazione delle risorse idriche per usi diversi da quello potabile (agricoli, industriali, ecc.);

Visti il voto n. 185 e quello n. 1676 resi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici rispettivamente, nelle adunanze del 26 marzo 1971 e del 21 dicembre 1971 alle cui considerazioni — facenti parte integrante del presente decreto — si fa espresso riferimento ed il parere emesso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 10 maggio 1972;

Ritenuto che, in adempimento al disposto dell'art. 1 della legge n. 129 citata, le proposte di variante di cui sopra sono state portate a conoscenza della regione interessata;

Decreta:

Art. 1.

Sono deliberate, a termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, le sottoelencate varianti agli schemi di adduzione previsti dal piano regolatore degli acquedotti per la regione Veneto:

a) soluzione Sile-Piave, a servizio della zona compresa tra i fiumi Brenta e Piave e la Linea pedemontana, mediante utilizzazione delle acque del fiume Sile a monte dell'abitato di Treviso e del fiume Piave a monte della traversa di Nervesa della Battaglia;

b) unificazione degli schemi consorziali sinistra Po e Alto Polesine relativamente alle opere di presa superficiali sul fiume Adige - comune di Badia Polesine;

c) inclusione del comune di Motta di Livenza nello schema consorziale sinistra Piave.

Art. 2.

Gli atti e gli elaborati relativi alle varianti indicate nell'articolo precedente saranno depositati, per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 129 citata, presso il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche e lasciati in visione — per novanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* — a chi vi abbia interesse.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro per i lavori pubblici
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
NATALI

Il Ministro per la sanità
VALSECCHI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
PELLA

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

(297)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1972.

Sostituzione del vice segretario della commissione centrale per la disciplina del lavoro di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407, per la disciplina dei lavori di facchinaggio, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1971 con il quale è stata ricostituita la commissione centrale di cui in argomento;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del vice segretario della commissione dott. Maurizio Finamore, destinato ad altro incarico, con la dottoressa Clara Longo;

Decreta:

La dott.ssa Clara Longo è nominata vice segretario della commissione centrale per la disciplina del lavoro di facchinaggio, in sostituzione del dott. Maurizio Finamore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1972

Il Ministro: Coppo

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1972
Registro n. 7 Lavoro prev. soc., foglio n. 139

(67)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1972.

Cancellazione del Consorzio cooperative ortofrutticole piemontesi, con sede in Saluzzo, dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 18 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 dell'8 aprile 1971, con il quale, accertata la sussistenza nel Consorzio cooperative ortofrutticole piemontesi - Concop -, con sede in Saluzzo (Cuneo), dei prescritti requisiti, lo stesso è stato iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 202 dell'11 agosto 1971, con il quale, accertata la sussistenza nell'associazione tra produttori ortofrutticoli piemontesi - Piemonte Asprofrut -, con sede in Cuneo, dei requisiti prescritti, la stessa è stata iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622;

Visto l'atto, in data 28 giugno 1972, intervenuto tra le precitate organizzazioni di produttori ortofrutticoli, con il quale il Consorzio cooperative ortofrutticole piemontesi - Concop -, con sede in Saluzzo, s'è fuso, mediante incorporazione, con la associazione tra produttori ortofrutticoli piemontesi - Piemonte Asprofrut -, con sede in Cuneo, con decorrenza dalla data dell'atto stesso;

Decreta:

E' disposta, con effetto dal 28 giugno 1972, data della sua fusione con l'associazione tra produttori ortofrutticoli piemontesi - Piemonte Asprofrut - con sede in Cuneo, la cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, del Consorzio cooperative ortofrutticole piemontesi - Concop -, con sede in Saluzzo (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1972

Il Ministro: Natali

(61)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola dell'Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Umbria;

Vista la nota n. 4884/5 del 31 ottobre 1972 dell'Ente di sviluppo dell'Umbria con cui si chiede la sostituzione, perchè deceduto, del dott. Adriano Gervasi, membro effettivo rappresentante dell'ente stesso in seno al suddetto organo collegiale, con il dott. Giancarlo Ranocchia;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Ranocchia è nominato membro effettivo, rappresentante dell'Ente di sviluppo dell'Umbria, in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola, in sostituzione del dott. Adriano Gervasi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro: Coppo

(366)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1972.

Determinazione in misura fissa mensile delle somme percepite con il sistema « punto mancia » del personale del casinò municipale di Campione d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 4, secondo comma, del citato decreto, in base al quale può essere determinata, in misura fissa giornaliera o mensile e per ogni singola casa da gioco, la somma percepita con il sistema del « punto mancia » ai fini della applicazione dei contributi assicurativi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi, sulla somma percepita con il sistema del « punto mancia » dal personale della società Casina delle Rose, appaltatrice del casinò municipale di Campione d'Italia, la misura fissa mensile è così determinata:

		Mensili
Apprendisti	L.	75.000
Allievi	»	120.000
Cambisti - 1ª categoria	»	200.000
Cambisti - 2ª categoria	»	400.000
Impiegati roulettes-chemin de fer - 3ª categoria, classe *C*	»	225.000
Impiegati roulettes-chemin de fer - 3ª categoria, classe *B*	»	270.000
Impiegati roulettes e chemin de fer di categoria 1ª *B*, 2ª e 3ª, classe *A* - cassieri, 1° gruppo	»	300.000
Impiegati roulettes e chemin de fer di categoria 1ª *B*, 2ª e 3ª, classe *A* - cassieri, 2° gruppo	»	400.000

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1972

Il Ministro: COPPO

(298)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Frosinone sono le seguenti:

Giornalieri di campagna	L.	3.390
Salariati fissi:		
specializzati	»	2.542

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(99)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Latina sono le seguenti:

Braccianti	L.	3.440
Salariati fissi:		
comuni	»	2.624
qualificati	»	2.896
specializzati	»	3.311

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(100)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Rieti sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 2.970

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.454
qualificati . » 2.705
specializzati . . . . » 2.937

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(101)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Roma sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.020

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.628
qualificati . . . . » 3.026
specializzati . . . . » 3.517

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(102)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Viterbo sono le seguenti:

Braccianti L. 3.030

Salariati fissi:

qualificati . . . . » 2.485
specializzati . . . . » 2.746

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(103)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettiov di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di L'Aquila sono le seguenti:

Braccianti . . L. 2.940

Salariati fissi:

qualificati » 2.662
specializzati . » 2.960

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(104)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Campobasso sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.090

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.688
qualificati . . . . » 2.961
specializzati . . . . » 3.233

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(105)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Chieti sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.140

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.385
qualificati . . . . » 2.654
specializzati . . . . » 2.923

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(106)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Pescara sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 2.890

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.600
qualificati . . . . » 2.876
specializzati . . . . » 3.151

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(107)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Teramo sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.230

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.722
qualificati . . . . » 3.018
specializzati . . . . » 3.314

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(108)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Isernia sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.090

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.688
qualificati . . . . » 2.961
specializzati . . . . » 3.233

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(109)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Determinazione del contributo 1972 per l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

Considerate le risultanze relative alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio 1971, con riferimento alla categoria dei coloni e mezzadri;

Sentito, ai sensi dell'art. 2, lettera *m*) del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, il parere della commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati;

Decreta:

Per l'anno 1972 il contributo capitario di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è stabilito nella misura di lire 8.095 per ciascuna unità attiva del nucleo colonico e mezzadrile, accertata ai fini dell'applicazione del contributo relativo all'assicurazione contro le malattie.

Il contributo di cui al precedente comma è ripartito in ragione di lire 5.397 a carico del concedente e di lire 2.698 a carico del colono e mezzadro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1972

Il Ministro: COPPO

(66)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Approvazione di una clausola particolare d'opzione per la conversione a scadenza in rendita adeguabile di prestazioni relative a tariffe non adeguabili, da applicarsi a contratti collettivi o individuali, presentata dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare di opzione per la conversione a scadenza in rendita adeguabile di prestazioni relative a tariffe non adeguabili;

Vista la clausola allegata alla domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola particolare di opzione per la conversione a scadenza in rendita adeguabile di prestazioni relative a tariffe non adeguabili, da applicarsi a contratti individuali e collettivi, presentata dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma.

Roma, addì 28 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(396)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Ausonia vita di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Ausonia vita di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe per le assicurazioni di gruppo e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Ausonia vita di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato si verifichi entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 28 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(398)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Approvazione di condizioni particolari di polizza per l'assicurazione complementare di invalidità, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'assicurazione complementare di invalidità in sostituzione delle analoghe già in vigore;

Viste le condizioni particolari di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza per l'assicurazione complementare di invalidità in sostituzione di quelle approvate con decreto ministeriale 26 settembre 1967, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede in Milano.

Roma, addì 28 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(397)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo e delle relative condizioni di polizze, presentate dalla società per azioni « La Pace di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Pace di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe per le assicurazioni di

gruppo e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Pace di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano:

Tariffa 101 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato si verifichi entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa 102, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 28 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(395)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1973.

Fissazione dei premi concessi agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1972.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento della Comunità economica europea n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il regolamento C.E.E. n. 2483/72 del Consiglio del 29 novembre 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 269 del 30 novembre 1972, che fissa i premi concessi agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1972;

Visto il proprio decreto del 6 maggio 1971, concernente i premi del tabacco in foglia di raccolto 1970;

Considerata l'opportunità di provvedere agli adempimenti di cui al citato regolamento comunitario;

Decreta:

Art. 1.

I premi di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento C.E.E. n. 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1972 con il regolamento comunitario n. 2483/72 del 29 novembre 1972, citato nelle premesse, sono i seguenti:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
—	—
Bright Italia	68.750
Burley I.	43.000
Maryland	52.062
Kentucky e ibridi derivati, Moro di Cori e Salento	33.187
Nostrano del Brenta, Resistente 142 e Gojano	71.312
Beneventano	49.562
Xanti Yakà	89.687
Perustitza	83.000
Erzegovina e ibridi derivati	74.000
Round Tip, Scafati e Sumatra I.	347.437
Brasile selvaggio, altre varietà	13.687
Badischer Gendertheimer Forchheimer Havanna II C	82.437

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 6 maggio 1971, concernente il pagamento del premio agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1970, restano confermate anche per il tabacco in foglia di raccolto 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1973

Il Ministro: NATALI

(1052)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1973.

Denaturazione di glucosio presso le fabbriche di mangimi composti o di mangimi composti integrati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 42, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, concernente l'esonero dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per il glucosio, il maltosio e loro sciroppi nonchè per lo zucchero invertito destinati ad usi industriali;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1930, numero 4084, per l'impiego del glucosio denaturato per usi industriali;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1931, che ammette l'industria della fabbricazione dei mangimi per il bestiame all'impiego del glucosio in esenzione da imposta;

Decreta:

Articolo unico

La denaturazione del glucosio nei modi prescritti dall'art. 2 del decreto ministeriale 24 agosto 1931 può essere effettuata, oltre che presso le fabbriche di cui all'art. 3 del cennato decreto, anche presso le fabbriche di mangimi composti o di mangimi composti integrati, autorizzate ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

A tal fine il glucosio importato dall'estero o spedito dagli stabilimenti produttori alle fabbriche indicate nel precedente comma deve essere scortato da bolletta di cauzione.

Le fabbriche di mangimi composti o di mangimi composti integrati hanno l'obbligo di tenere aggiornato un registro, soggetto a vidimazione preventiva da parte del competente U.T.I.F., dal quale dovranno risultare:

dalla parte del carico:
i quantitativi di glucosio introdotti;

dalla parte dello scarico:
i quantitativi di glucosio impiegati;
i quantitativi di mangimi composti o di mangimi composti integrati a base di glucosio prodotti.

Lo scarico delle bollette di cauzione deve essere effettuato con periodicità mensile sulla base dei quantitativi di glucosio contenuti nei mangimi prodotti.

Saltuariamente saranno prelevati campioni dei mangimi prodotti, da sottoporre ad analisi del competente laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette, per la determinazione della quantità media di glucosio contenuto nei mangimi stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(1053)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1973, il comune di Grosseto viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.890.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1014)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 24-AN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 24-AN », a suo tempo assegnato alla ditta Grazioli Emilio, con sede in Loreto (Ancona), via Maderno n. 19.

(225)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 39-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Barberis Carlo & C. - S.n.c., con sede in Valenza (Alessandria), viale B. Cellini n. 57, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 39-AL », ha dichiarato che in seguito a furto subito, e stato sottratto anche un punzone 7 × 14 da mm 9 recante il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(228)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 113-Roma ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 113-Roma », a suo tempo assegnato alla ditta Marcelli Amerigo, con sede in Roma, via Casilina n. 427.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(229)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 296-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 296-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Cantuseno Sergio, con sede in Vicenza, via Cà Baldi n. 204.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(230)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 15-PC »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 15-PC », a suo tempo assegnato alla ditta Setmani Giuseppe, con sede in Fiorenzuola d'Adda (Piacenza), via Marsala n. 12-A.

(226)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 68-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 68-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Trivella Dante, con sede in Verona, via G. Bruno n. 19.

(227)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di genetica medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di genetica medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1038)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1972, registro n. 71, foglio n. 316, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Francesco Paolo Impallomeni, direttore di divisione reggente del provveditorato agli studi di Trapani, avverso le promozioni alla qualifica di provveditore di 2ª classe disposte con decreto ministeriale 14 gennaio 1969.

(231)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sul riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Moscato di Trani » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sentito il parere del competente comitato regionale dell'agricoltura, ha espresso — ai sensi della lettera *b*) dell'art. 18 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica — parere favorevole per il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Moscato di Trani » proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui allo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati

al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino «Moscato di Trani»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Moscato di Trani» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Moscato di Trani» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco localmente noto come Moscato di Trani o Moscato reale.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a frutto bianco aromatico provenienti da altri vitigni presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende l'intero territorio dei comuni di Trani, Bisceglie, Ruvo, Corato, Andria, Canosa, Minervino e parte dei territori dei comuni di Cerignola, Trinitapoli, Barletta, Terlizzi e Bitonto.

Tale zona è così delimitata: partendo a sud-est del centro abitato di Bisceglie e cioè dal punto di confluenza del confine comunale con il mare Adriatico in località le Difese, il limite segue verso sud il confine di Bisceglie sino in località la Macchia, dove raggiunge quello del comune di Ruvo di Puglia.

Segue quindi il confine di Ruvo di Puglia sino ad incrociare la strada per Terlizzi (q.ta 201 in località Morigene) e quindi procede verso tale centro abitato che supera, passando a sud lungo la circonvallazione, fino ad incrociare in prossimità del km. 48,800, la strada statale n. 98 via Andriese Coratina.

Prosegue lungo la strada statale n. 98 verso Bitonto fino ad incrociare la circonvallazione, in prossimità del km. 57,500 e quindi verso sud segue quest'ultima fino ad incrociare alla q.ta 133 la strada che esce da Bitonto ed attraversa la località Mezzana del Carmine. Segue tale strada in direzione sud-ovest fino alla Capp.la di Nennamia.

Dalla Capp.la di Nennamia segue verso sud-ovest il confine comunale di Bitonto e poi verso sud quello di Palo del Colle in località D'Ameli e successivamente quello di Torritto sino in località Munzia della Città e quindi, verso nord-ovest, di nuovo il confine di Bitonto sino a M.gia Lama Rosa. Da tale località prosegue verso ovest e nord-ovest lungo il confine di Ruvo di Puglia sino alla q.ta 631 in prossimità la Pescara Vecchia; da q.ta 631 prosegue per il confine comunale di Andria e superata la Mass.a Ciminiero di Gioia segue quello meridionale prima e occidentale poi del comune di Minervino Murge, sino ad incrociare il confine comunale di Canosa di Puglia che segue poi verso nord-ovest fino ad incontrare la strada per Cerignola, una volta superato di poco il fiume Ofanto. Prosegue quindi lungo questa strada, in direzione nord, fino al km. 13 e poi quella per Stornara fino al km. 5, da dove seguendo il canale prima ed il fosso poi di Marana di Castello incrocia, in prossimità del km. 26,700 circa, la strada per Trinitapoli, la segue fino a tale centro abitato e quindi superato Trinitapoli prosegue per quella che conduce a Barletta ed alle prime case del centro abitato, piega verso nord per la strada che raggiunge la costa.

Il limite di zona prosegue quindi verso est lungo la costa raggiungendo la località le Difese da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Moscato di Trani» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono quindi da considerarsi idonei i terreni tufacei marnorsi o calcarei-argillosi o calcareisilicei anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre da escludere sono i terreni prevalentemente argillosi o alluvionali ad alto tenore idrico.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Moscato di Trani» non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 14,5.

I sistemi di preparazione del vino sono quelli tradizionali della zona.

Per la preparazione del «Moscato di Trani» dolce naturale è esclusa qualsiasi correzione con concentrato e qualsiasi concentrazione del vino. E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Per la preparazione del «Moscato di Trani» liquoroso è ammesso l'impiego di mosto concentrato proveniente dalle stesse uve e l'aggiunta di alcool prima, durante o dopo la fermentazione, o la concentrazione a freddo.

Le operazioni di vinificazione e di preparazione e di invecchiamento dei vini devono avvenire nel territorio delimitato per la produzione delle uve.

Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Il vino «Moscato di Trani» dolce naturale non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo alla vendemmia.

Il vino «Moscato di Trani» liquoroso non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

Il vino «Moscato di Trani» deve avere al consumo le seguenti caratteristiche:

Moscato di Trani dolce naturale:

colore: giallo dorato;
odore: intenso aroma caratteristico;
sapore: dolce, vellutato;
gradazione alcoolica complessiva minima: 15, di cui 13 svolti e un residuo zuccherino minimo corrispondente a 2 gradi alcoolici;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Moscato di Trani liquoroso:

colore: giallo dorato;
odore: aroma caratteristico intenso;
sapore: dolce, vellutato;
gradazione alcoolica complessiva minima: 18, di cui almeno 16 svolti ed un residuo zuccherino corrispondenti ad almeno 2 gradi alcoolici;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fini al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, numero 930, i vigneti nei quali la presenza di vitigni diversi dal Moscato bianco, ammessa dall'art. 2, va oltre la tolleranza del 5 %, purchè le viti di tali vitigni non superino il 15 % del totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione dei vini « Moscato di Trani ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato agrario provinciale.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(78)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni. Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 Mod. 241. — Data: 3 settembre 1971. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di L'Aquila. — Intestazione: Frasca Anna, nata il 1° settembre 1935 a L'Aquila. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 gennaio 1973

(299)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 30 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,35	582,35	581,70	582,35	582 —	582,35	582,30	582,35	582,35	582,25
Dollaro canadese	583 —	583 —	583 —	583 —	583,40	583,05	582,75	583 —	583 —	583 —
Franco svizzero	161,03	161,03	161,25	161,03	161 —	161,05	160,45	161,03	161,03	161,03
Corona danese	85,195	85,195	85,21	85,195	85,15	85,18	85,19	85,195	85,19	85,19
Corona norvegese	88,86	88,86	88,90	88,86	88,40	88,87	88,80	88,86	88,86	88,86
Corona svedese	123,61	123,61	123,35	123,61	123,20	123,60	123,56	123,61	123,61	123,61
Fiorino olandese	183,15	183,15	183 —	183,15	183,10	183,18	183,05	183,15	183,15	183,15
Franco belga	13,2690	13,269	13,27	13,2690	13,27	13,26	13,2685	13,2690	13,26	13,27
Franco francese	116,21	116,21	116,26	116,21	115,70	116,20	116,035	116,21	116,21	116,21
Lira sterlina	1383,75	1383,75	1384,05	1383,75	1385,25	1383,77	1383,75	1383,75	1383,75	1383,75
Marco germanico	184,34	184,34	184,80	184,34	184,30	184,35	184,30	184,34	184,34	184,34
Scellino austriaco	25,4670	25,467	25,50	25,4670	25,40	25,48	25,4550	25,4670	25,46	25,46
Escudo portoghese	21,8810	21,881	21,90	21,881	21,95	21,87	21,875	21,881	21,88	21,88
Peseta spagnola	9,2025	9,2025	9,20	9,2025	9,30	9,20	9,18	9,2025	9,20	9,20
Yen giapponese	1,9450	1,9450	1,9425	1,9450	1,94	1,94	1,9350	1,9450	1,94	1,94

Media dei titoli del 30 gennaio 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	99,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,925
» 5 % (Ricostruzione)	95 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,15
» 5 % (Città di Trieste)	93,675
» 5 % (Beni esteri)	92,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,55
» 5,50 % » » 1968-83	95 —
» 5,50 % » » 1969-84	95,975
» 6 % » » 1970-85	98,125
» 6 % » » 1971-86	98,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,40
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,625
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 gennaio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	583,625
Dollaro canadese	583,975
Franco svizzero	159,925
Corona danese	85,16
Corona norvegese	88,56
Corona svedese	123,317
Fiorino olandese	182,542
Franco belga	13,268
Franco francese	115,535
Lira sterlina	1380,45
Marco germanico	183,887
Scellino austriaco	25,387
Escudo portoghese	21,873
Peseta spagnola	9,20
Yen giapponese	1,936

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1973

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sullo ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulla imposta di bollo, modificato dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1973.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;

b) il diritto commerciale;

c) il diritto e la procedura penale;

d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 4, 5, 6 e 7 giugno 1973, alle ore 9 antimeridiane.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da L. 500, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 20 aprile 1973 corredate a norma del l'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto a' termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 27 novembre 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972
Registro n. 46 Grazia e giustizia, foglio n. 300

(214)

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1973.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle tasse di bollo, modificato dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1973.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della Commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 500, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 5 aprile 1973 corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente consiglio dell'Ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali e alle corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente Ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2400, per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di Cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla Commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonchè delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre in facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

21 maggio 1973: ricorso per Cassazione in materia civile;
23 maggio 1973: ricorso per Cassazione in materia penale;
25 maggio 1973: ricorso in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente, a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 27 novembre 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1972
Registro n. 46 *Grazia e giustizia, foglio n.* 299

(215)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Concorso nazionale per l'esecuzione di opere d'arte nel nuovo carcere giudiziario di Padova (2° lotto)

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per l'esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate alla decorazione dell'edificio destinato a sede del nuovo carcere giudiziario di Padova (2° lotto).

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Opera 1ª:

Fornitura e posa in opera, completi di cornice, di mosaici, a soggetto libero, in relazione alla destinazione dei locali, ad arredo del parlatorio donne: 2,60 × 1,50 = mq. 3,90; del refettorio donne 2 (metri 3,00 × 1,50) = 9,00; della sala giuochi bambini m. 4,00 × 1,50 = mq. 6,00; dell'asilo nido 2 (m. 2,00 × 1,50) = mq. 6,00; totale mq. 24,90.

L'artista dovrà presentare disegni in scala 1:5 dei suddetti mosaici, unendovi un particolare al vero di cm. 50 × 40 eseguito con i materiali che saranno utilizzati nella realizzazione dell'opera.

Nel prezzo sono compresi e compensati i disegni, i bozzetti, i ponteggi di servizio e l'assistenza muraria per la collocazione in sito dell'opera e per il ripristino delle opere murarie eventualmente manomesse, nonchè gli oneri di trasporto.

Opera 2ª:

Fornitura e posa in opera di 6 pannelli in gesso costituenti le pareti interne della copertura a tronco di piramide della chiesa, a raffigurazione sacra. Trattasi di 6 pannelli a forma di trapezio con basi di ml. 3,53 e 0,47 ed altezza di ml. 3,55.

L'artista dovrà presentare disegni dell'insieme e dei particolari dell'opera in scala 1:5, unendovi un particolare al vero di cm. 40 × 80 eseguito in gesso.

Nel prezzo sono compresi e compensati i disegni, il bozzetto, i ponteggi di servizio e l'assistenza muraria per la collocazione in sito dell'opera e per il ripristino delle opere murarie eventualmente manomesse nonchè gli oneri di trasporto.

Opera 3ª:

Fornitura di due dipinti ad olio su tela di soggetto religioso per la chiesa e la cappella completi di cornice delle dimensioni cadauno di ml. 1,00 x 1,50.

L'artista dovrà presentare i relativi bozzetti su cartone a pastello nella misura di cm. 40 x 60. Nel prezzo sono compresi e compensati i bozzetti, in ponteggi di servizio e l'assistenza muraria per la collocazione in sito dell'opera e per il ripristino delle opere eventualmente manomesse, nonchè gli oneri di trasporto.

Opera 4ª:

Fornitura e posa in opera di n. 2 « Via Crucis » complete di elementi e fornitura in posa in opera di due leggii. E' lasciata libera all'artista la scelta del materiale da usare. L'artista dovrà presentare i disegni di tutte le opere da realizzare in scala 1:5, un esemplare di una stazione per ciascuna « Via Crucis » in grandezza naturale e un bozzetto in scala 1:5, eseguito col materiale prescelto, di uno dei leggii accompagnato da un cartone dell'altro, anch'esso in scala 1:5.

Nel prezzo sono compresi e compensati i disegni, i bozzetti, i ponteggi di servizio e l'assistenza muraria per la collocazione in sito dell'opera e per il ripristino delle opere eventualmente manomesse, nonchè gli oneri di trasporto.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana; i vincitori potranno presentare il relativo certificato entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere, e per ciascuna di esse dovrà presentare un bozzetto delle caratteristiche e dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

A corredo di ogni opera a concorso dovrà essere prodotta una breve relazione esplicativa di carattere tecnico ed artistico, non firmata, ma contrassegnata da un motto.

Ciascun bozzetto dovrà portare la presente intestazione:

« Concorso per l'esecuzione delle opere d'arte da eseguire nell'edificio destinato a sede del nuovo carcere giudiziario di Padova (2° lotto) ».

(Opera n. .).

Ogni elaborato dovrà essere contrassegnato con il motto e dovrà essere accompagnato da una offerta in apposita busta opaca sigillata e controfirmata sui lembri col motto.

La detta offerta dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 500, firmata con cognome, nome, data e luogo di nascita nonchè con l'indirizzo del concorrente, e dovrà contenere inoltre l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandola pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso offerto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nel presente bando e nella citata lettera di impegno.

I compensi sono come appresso fissati:

Opera 1ª: L. 3.750.000 (lire tremilionisettecentocinquantamila);

Opera 2ª: L. 1.200.000 (lire unmilioneduecentomila);

Opera 3ª: L. 2.000.000 (lire duemilioni);

Opera 4ª: L. 1.050.000 (lire unmilionecinquantamila).

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, al provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, entro e non oltre le ore dodici del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

I documenti saranno rimessi in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata, per posta di Stato, mentre i bozzetti dovranno pervenire entro lo stesso termine, accuratamente protetti e imballati.

Gli elaborati che perverranno all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

L'amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati entro il termine indicato.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717 modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice procederà alla scelta degli elaborati per ogni singolo tipo delle opere, adottando le proprie decisioni con la presenza di almeno sei membri e a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

La commissione giudicherà inappellabilmente, per ogni opera messa a concorso, vincitore l'elaborato che nella graduatoria in merito risulti al primo posto.

La commissione procederà all'identificazione, mediante apertura della busta sigillata, dei soli autori delle opere dichiarate vincenti.

Nessun compenso sarà dovuto, agli artisti, compresi i prescelti, per la presentazione dei bozzetti.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

All'artista o agli artisti prescelti verrà corrisposto con le modalità di pagamento indicate nello schema della lettera d'impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8, il compenso per l'esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nel presente bando di concorso e nella citata lettera di impegno.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ai sensi di legge.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori, e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorsa detta scadenza l'amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati.

Quelli prescelti saranno ritirati a cura e spese dei vincitori per lo sviluppo dell'opera ad essi affidata, restando all'amministrazione una documentazione fotografica delle opere prescelte controfirmata dall'autore.

La documentazione fotografica sarà eseguita a cura e spese del vincitore.

Art. 8.

Al prescelto o ai prescelti sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema della lettera di impegno, che è allegata al presente bando.

Presso l'ufficio del genio civile di Padova potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili per l'esecuzione delle opere d'arte.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, addì 16 agosto 1972

Il presidente provveditore: LANCETTI

OGGETTO: *Lettera di impegno dei lavori di esecuzione di opere destinate alla decorazione della sede del nuovo carcere di Padova Opera n. (2° lotto).*

Il sottoscritto . . . si obbliga, con la presente lettera di impegno, ad eseguire le opere . . . (indicare quali delle opere di cui al bando di

concorso) nell'edificio in oggetto in conformità dei bozzetti presentati ed accettati dall'Amministrazione per il prezzo offerto dall'amministrazione stessa.

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità che durante il corso dei lavori verranno indicate dalla direzione dei lavori ed all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per l'esercizio dei lavori per conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, gli operai e le opere provvisionali occorrenti per la sua posa in opera, le assicurazioni degli operai nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimati i lavori a perfetta regola d'arte.

Il sottoscritto si impegna di ultimare l'opera nel termine di novanta giorni dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di lire 10.000 (lire diecimila) per ogni giorno di ritardo.

Dichiara inoltre di accettare le seguenti modalità di pagamento e cioè il 20% (venti per cento) del prezzo a corpo, al netto delle ritenute del 10,50% (dieci e centesimi cinquanta per cento), all'avvenuta ultimazione dell'opera nello studio del sottoscritto.

Il restante 80% (ottanta per cento) del prezzo a corpo, sempre al netto delle ritenute di cui sopra, sarà pagato ad opera collocata in sito.

Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato dopo regolare e definitivo collaudo.

Il sottoscritto si impegna di avvertire il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto con sede in Venezia, all'esecuzione avvenuta in studio dell'opera, e ciò perchè lo stesso provveditore dopo un sopralluogo effettuato di persona od a mezzo di un suo incaricato, possa dare il benestare alla collocazione dell'opera.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno, comprese quelle per posta e copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

L'artista esecutore

(183)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Caltanissetta;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Caltanissetta, nell'ordine appresso indicato:

1. Fiduccia dott. Benedetto	punti	77,50	su 132
2. Bortolan dott. Mariano	»	74,45	»
3. Tollis dott. Aldo	»	73,86	»
4. Pettinicchio dott. Matteo	»	67 —	»
5. Manzini dott. Dario .	»	65,81	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(217)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami e per titoli, a ventiquattro posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami e per titoli, a ventiquattro posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, si svolgeranno presso l'aula magna della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, via Castro Laurenziano, 9, con inizio il giorno 19 febbraio 1973, alle ore 8,30.

(927)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 18 maggio 1971, n. 5168, modificato con decreto n. 4767 del 19 ottobre 1971, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1970;

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria con il quale sono state ammesse al concorso le candidate in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata con decreto del medico provinciale di Alessandria n. 6148 in data 12 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 31 gennaio 1972 (modificato con decreto n. 870 del 20 marzo 1972);

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1970:

1. Restituendo Carla in Ballestrero .	punti	65,607	su 120
2. Bidone Luciana	»	64,772	»
3. Sciutto Francesca ved. Parodi . .	»	62,127	»
4. Cartasegna Alda in Torre . . .	»	57,570	»
5. Castelletto Maria Vittoria . . .	»	51,570	»
6. Guala Aurelia in Marchese . . .	»	45,610	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 23 dicembre 1972

p. *Il presidente*
Il medico provinciale: SIRCANA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 18 maggio 1971, n. 5168, modificato con decreto n. 4767 del 19 ottobre 1971, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1970;

Visto il decreto n. 3170 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono state dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Restituendo Carla in Ballestrero: Novi Ligure;

2) Sciutto Francesca ved. Parodi: Carezzano-Castellania-Costa Vescovato (consorzio);

3) Cartasegna Alda in Torre: Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 23 dicembre 1972

p. *Il presidente*
Il medico provinciale: SIRCANA

(85)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 33318 del 16 dicembre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1972 col quale la dott.ssa De Silva Livia veniva dichiarata vincitrice della condotta medica del comune di Casalnuovo;

Constatato che entro i termini previsti dall'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, la dott.ssa De Silva Livia ha optato per la condotta medica del comune di Napoli, sezione S. Giovanni, per cui occorre provvedere ad altra designazione;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione di preferenze delle sedi;

Visto che la dott.ssa Liguori Maria Margherita è in possesso dei requisiti prescritti;

Visto il Regolamento 11 novembre 1935, n. 281, e successive modifiche sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dott.ssa Liguori Maria Margherita è dichiarata vincitrice della condotta medica del comune di Casalnuovo a seguito di rinunzia di altra candidata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 22 dicembre 1972

Il medico provinciale: MORANTE

(204)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 ottobre 1972, n. **207**.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, concernente: « Norme per l'attuazione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale ».

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *dell'*11 *dicembre* 1972)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, concernente norme per l'attuazione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale;

Ritenuta la necessità di emanare il regolamento che disciplina la gestione del « fondo » di cui all'art. 22 della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, provvedendo altresì all'attuazione della stessa legge;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 27 settembre 1972;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento di esecuzione della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25.

CAPO I

Amministrazione del fondo

Art. 1.

Il servizio di cassa del fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui all'art. 22 della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, è affidato al tesoriere della Regione.

Con apposita convenzione sono fissate le modalità di gestione di tale servizio, fermo restando che il « tasso degli interessi attivi » sulle giacenze del « Fondo » non può essere inferiore a quello corrisposto sulle giacenze di cassa del conto principale di tesoreria della Regione.

Le somme costituenti le entrate del Fondo affluiscono a quest'ultimo attraverso il bilancio della Regione con le modalità previste dalla legge di approvazione dello stesso bilancio.

Art. 2.

Gli impegni di spesa sono assunti con proprio decreto dall'Assessore all'agricoltura e foreste ed i prelevamenti conseguenti al decreto di impegno vengono effettuati mediante la emissione di ordini di pagamento a favore di terzi a firma dell'Assessore all'agricoltura e foreste.

Art. 3.

Il conto consuntivo della gestione del « Fondo » è approvato entro il 30 giugno di ciascun anno con decreto dell'Assessore all'agricoltura e foreste ed è pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 4.

Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione del « Fondo » sono esercitate da un apposito collegio di revisori nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e costituito da un magistrato della delegazione della Corte dei conti per la Sardegna presidente da un funzionario della Presidenza della giunta, da un funzionario dell'Assessorato alla agricoltura e foreste, da un funzionario dell'Assessorato al bilancio e da un funzionario dell'Assessorato alle finanze, designati dai rispettivi uffici membri.

Per ognuno dei suddetti componenti può essere designato un membro supplente.

I componenti il collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I revisori esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni contenute nel presente decreto e negli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

CAPO II

Organi del piano

Art. 5.

La Consulta regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, istituita presso l'Assessorato alla rinascita, è nominata su proposta dello stesso Assessore con decreto del Presidente della giunta previa deliberazione della giunta medesima.

Il funzionamento della Consulta regionale è regolato dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Giunta 10 gennaio 1963, n. 5, e successive modificazioni.

Presiede la Consulta l'Assessore alla rinascita.

Art. 6.

L'integrazione dei Comitati zonali di cui all'art. 11 della legge regionale n. 25 viene disposta con decreto dell'Assessore alla rinascita su proposta delle organizzazioni delle categorie interessate.

Art. 7.

All'Amministrazione dei beni patrimoniali di cui all'art. 13 della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, provvede, secondo le disposizioni vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato, l'Assessorato alle finanze che all'uopo istituisce un apposito registro di consistenza.

I contratti di compravendita sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 8, lettera *f*) del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

In materia di espropriazioni si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1562.

L'Assessorato all'agricoltura comunica, tempestivamente, all'Assessorato alle finanze, i dati delle operazioni compiute per le prescritte registrazioni.

CAPO III

Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi previsti nel settore agro-pastorale dal piano e dai programmi esecutivi

Art. 8.

Al funzionamento dell'ufficio speciale di cui all'art. 18 della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, da istituirsi nell'ambito dell'Assessorato all'agricoltura, si provvede con personale dell'Amministrazione regionale.

A tale ufficio sarà, preferibilmente, destinato il personale in servizio presso l'Assessorato all'agricoltura e presso gli ispettorati agrari e forestali operanti nell'isola, nonchè personale della ragioneria regionale.

Art. 9.

Nell'attuazione - direzione, coordinamento e controllo - degli interventi previsti dal piano e dai programmi esecutivi di cui alla legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, l'ufficio speciale ha, in particolare, i compiti di:

1) gestire, secondo le modalità previste dal capo primo del presente regolamento, il fondo per l'attuazione dei programmi esecutivi di intervento;

2) impartire le direttive per la predisposizione da parte dell'ente di sviluppo e degli altri organismi ed uffici competenti degli atti necessari alla formazione ed utilizzazione del demanio fondiario regionale;

3) curare direttamente, o attraverso gli uffici competenti, l'istruttoria tecnico-amministrativa ed il collaudo dei progetti concernenti la realizzazione di piani organici di trasformazione aziendale, di impianti per l'approvvigionamento di prodotti e mezzi tecnici necessari alle aziende agro-pastorali ed agro-zootecniche, di impianti per la trasformazione e per la valorizzazione dei prodotti zootecnici e delle infrastrutture essenziali alla attuazione dei piani di valorizzazione;

4) affidare incarichi di progettazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al punto precedente;

5) predisporre i programmi di forestazione e coordinarne la realizzazione;

6) dirigere e coordinare - d'intesa con l'Assessorato alla rinascita - l'attività di assistenza tecnica allo sviluppo, prevista dall'art. 16 della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25;

7) curare la realizzazione, valendosi della collaborazione di enti regionali particolarmente competenti nella materia (Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna e Centro regionale agrario sperimentale), di aziende speciali regionali per la produzione foraggera e per la costituzione di centri di selezione e del bestiame, e vigilare sulla loro condizione;

8) predisporre il conto consuntivo della gestione del fondo di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento, con una relazione illustrativa dell'attività svolta.

CAPO IV

E.T.F.A.S.

Art. 10.

L'Ente di sviluppo agricolo in Sardegna (E.T.F.A.S.) è utilizzato per la predisposizione dei piani di valorizzazione previsti dalla legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, Cura, tramite una apposita sezione speciale la progettazione e l'esecuzione degli interventi che gli saranno affidate dall'ufficio speciale di cui all'art. 18 della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 16 ottobre 1972

SPANO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sarda - Addì 18 novembre 1972 - Reg. Atti di Governo n. 1 - Foglio n. 25 - DI MEO.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 ottobre 1972, n. **212**.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, concernente: « Istituzione di un fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie ».

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *dell'*11 *dicembre* 1972)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, concernente « Istituzione di un fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie »;

Su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste;

Sentito il parere della III commissione permanente del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 25 luglio 1972;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento di esecuzione della legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, concernente: « Istituzione di un fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie ».

Art. 1.

Le domande intese a offrire in vendita all'Amministrazione regionale i terreni concessi in affitto per almeno una delle annate agrarie dal 1968-69 al 1971-72 devono essere indirizzate all'Assessorato all'agricoltura e foreste e presentate all'Ispettorato ripartimentale dell'agricoltura competente per territorio.

Nel caso in cui i terreni ricadano in più di una circoscrizione ripartimentale, la domanda va presentata all'Ispettorato nel cui territorio ricadono i terreni aventi la superficie maggiore.

Art. 2.

Nella domanda di offerta in vendita devono essere indicati i terreni con i relativi dati catastali, l'affittuario o gli affittuari attuali e quelli delle annate di cui al precedente art. 1, la forma di pagamento che si sceglie, l'eventuale esistenza di ipoteche e altri oneri reali, pesi, vincoli e servitù.

Devono, altresì, essere indicati l'esistenza della condizione di cui all'art. 3 della legge (reddito imponibile, ai fini dell'impo-

sta complementare, inferiore a lire 1.500.000) e, eventualmente, delle altre che diano titolo alla concessione del vitalizio, di cui all'art. 8 della legge.

Art. 3.

L'inizio e la fine dell'annata agraria si considerano determinati dagli usi e dalle consuetudini locali, in relazione alle diverse colture.

Art. 4.

L'offerta in vendita deve essere corredata dalla documentazione indispensabile per l'emissione del decreto assessoriale di autorizzazione all'acquisto. Detta documentazione comprende:

a) certificato catastale, estratto autentico di mappa e, se del caso, planimetria dei terreni offerti in vendita;

b) dichiarazione sostitutiva, per i terreni non intestati, dell'atto di notorietà dalla quale risulti che gli stessi, pur essendo intestati ad altre persone, sono di effettiva e incontestata proprietà dell'offerente;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dall'affittuario oppure dagli affittuari, dalla quale risulti l'indicazione degli estremi catastali dei terreni affittati e dell'annata o delle annate agrarie, comprese fra il 1968-69 e il 1971-72, in cui gli stessi sono stati presi in affitto;

d) copia del contratto di affitto per l'annata agraria in corso. In detto contratto devono essere indicati almeno gli estremi catastali, la scadenza del termine di pagamento ed il canone.

Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato verbalmente oppure quello scritto manchi dei dati di cui sopra, occorre presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata congiuntamente dal concedente e dall'affittuario, nella quale venga riportato il contenuto del contratto e, in ogni caso, gli estremi catastali, il canone e il termine di scadenza del pagamento;

e) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante il reddito imponibile del proprietario offerente per l'anno 1971 ai fini dell'imposta complementare;

f) situazione di famiglia.

Art. 5.

Al fine di far valere la priorità nell'acquisto, di cui all'articolo 4 della legge, il pensionato, l'emigrato, la vedova e l'orfano in età minore dovranno produrre una dichiarazione del Sindaco che, compiuti i necessari accertamenti, attesti l'esistenza di tale condizione.

Nel caso di richiesta del pagamento del prezzo dei terreni sotto forma di assegno vitalizio reversibile, il proprietario offerente deve produrre, in aggiunta ai documenti elencati all'articolo precedente, anche il certificato di nascita e, se del caso, il documento comprovante l'esistenza della invalidità che gli impedisce di svolgere qualsiasi proficua attività produttiva, nonchè la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che tutti i propri terreni ceduti in affitto sono offerti in vendita alla Regione Sarda.

Ai fini della concessione dell'assegno vitalizio e ai sensi dell'art. 8, lettera *b*) della legge, si considerano in condizioni di non poter svolgere altra proficua attività produttiva per raggiunti limiti d'età, i proprietari concedenti che, al momento della presentazione dell'offerta, abbiano compiuto 55 anni.

Art. 6.

I terreni offerti in vendita non devono essere stati acquistati dall'offerente in data successiva al 1° marzo 1972, nè devono provenire da alienazioni o divisioni effettuate dopo la stessa data.

Nel caso in cui non sia possibile dimostrare con atto pubblico che i terreni provengono da acquisti, alienazioni o divisioni effettuati anteriormente al 1° marzo 1972, è data facoltà all'offerente di provare, con atto di notorietà giurato dinanzi al Pretore, che i beni gli sono pervenuti in data antecedente.

Art. 7.

L'ispettorato ripartimentale agrario competente esamina la documentazione preliminare, valuta i terreni distintamente per singoli corpi, con riferimento ai valori fondiari medi di mercato in corso nell'annata agraria precedente alla data dell'offerta di vendita e redige apposita relazione tecnico-estimativa, nella quale, nel caso che sia stato richiesto l'assegno vitalizio, e sussistano le condizioni per la concessione, dovrà essere indicato anche l'ammontare annuo del canone di affitto dedotto dalle tabelle dell'equo canone determinate in applicazione della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere compiuti entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla data in cui viene ricevuta la domanda o viene completata la documentazione preliminare.

La relazione tecnico-estimativa deve essere redatta tenendo presenti gli elementi strutturali e produttivi dei singoli corpi e deve inoltre contenere l'indicazione, sempre in relazione ai singoli corpi, degli aventi titolo all'esercizio del diritto di prelazione.

Nella determinazione dei valori fondiari riferiti ad unità di superficie e a tipi di coltura si dovrà tener conto di quelli stabiliti dalla Commissione provinciale di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

Art. 8.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente **art. 7**, gli ispettorati ripartimentali agrari si avvalgono anche dell'ente di sviluppo, in conformità alle istruzioni impartite dall'Assessorato all'agricoltura.

Le diarie e le spese di viaggio spettanti al personale tecnico dell'ente di sviluppo incaricato di espletare i predetti compiti gravano sul fondo, a norma dell'art. 12, secondo comma, della legge.

Art. 9.

Le risultanze della relazione tecnico-estimativa, per quanto riguarda il prezzo, sono sottoposte, dal capo dell'ispettorato ripartimentale agrario, al parere della commissione di cui all'articolo 5 della legge.

Art. 10.

Le commissioni di cui all'art. 5 della legge sono nominate dall'Assessore all'agricoltura e foreste, con proprio decreto.

I rappresentanti delle categorie agricole vengono designati, per ciascun ripartimento, dalle seguenti organizzazioni sindacali: Federazione dei coltivatori diretti, Unione dei contadini, coltivatori e pastori, Unione coltivatori italiani (U.C.I.), Unione agricoltori.

Fa parte della commissione il sindaco del comune nel cui territorio ricadono i terreni offerti in vendita.

La commissione viene convocata, dal capo dell'ispettorato, che la presiede, nella prima quindicina di ogni mese, per esaminare le valutazioni compiute nel mese precedente. Funge da segretario un funzionario dell'Ispettorato stesso.

Ai componenti la commissione e al Segretario spettano, per ogni riunione, i compensi e il rimborso spese nella misura stabilita dalla legge regionale 19 maggio 1964, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni.

Gli oneri dei compensi e del rimborso spese gravano sul fondo.

Art. 11.

Il prezzo dei terreni dovrà risultare da apposita determinazione del capo dell'ispettorato ripartimentale agrario.

L'ispettorato ripartimentale agrario provvede a trasmettere al proprietario offerente una proposta di acquisto con l'indicazione del prezzo.

Art. 12.

Nel caso in cui — secondo la legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni e provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice — ricorrano le condizioni che possano consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte del familiare, dell'affittuario, del mezzadro, del colono, del compartecipante o del confinante, il proprietario offerente deve notificare, con lettera raccomandata, la proposta d'acquisto, avente valore di preliminare di compravendita, agli imprenditori agricoli sopra indicati.

Il diritto di prelazione si estingue entro i termini stabiliti dall'art. 8 comma 6 e 7 della citata legge 26 maggio 1965, n. 590.

Art. 13.

Il proprietario offerente, nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'ispettorato ripartimentale agrario deve comunicare l'accettazione del prezzo. L'offerta è da ritenersi decaduta se non viene data alcuna risposta o se l'accettazione non è incondizionata.

Nel caso che ricorrano le condizioni che consentano l'esercizio del diritto di prelazione, il proprietario deve, entro il termine di 90 giorni, fornire la prova dell'avvenuta notifica e comunicare le eventuali risposte degli interessati e deve, ove nessuno intenda esercitare il diritto di prelazione, esprimere l'accettazione incondizionata del prezzo.

Art. 14.

L'eventuale esercizio del diritto di prelazione su parte dei terreni offerti in vendita, non pregiudica la facoltà dell'offerente di ottenere la concessione dell'assegno vitalizio.

Art. 15.

L'Assessorato all'agricoltura e foreste, ricevuta dall'Ispettorato competente la documentazione relativa alle singole offerte, emette il decreto di cui all'art. 3 della legge, nel quale dovrà essere contenuta l'autorizzazione all'acquisto e indicata la forma di pagamento.

Il decreto sarà trasmesso al « Fondo » di cui all'art. 11 della legge, istituito presso il Banco di Sardegna.

Art. 16.

Per la gestione del fondo, l'Assessore all'agricoltura e foreste e autorizzato a stipulare con il Banco di Sardegna apposita convenzione.

In tale convenzione saranno precisati i compiti e le prestazioni del Banco di Sardegna e stabiliti i relativi compensi, fermo restando che sulle giacenze del fondo saranno liquidati gli interessi nella stessa misura ed in conformità di quanto previsto per i conti della tesoreria regionale.

Dopo il perfezionamento della convenzione l'Amministrazione regionale provvederà a versare al Banco la somma di lire 800.000.000 stanziata sul capitolo 26625-*bis* del bilancio 1972 e, man mano che si renderanno disponibili, gli altri stanziamenti e somme di cui all'art. 13 della legge.

Per la gestione del fondo il Banco di Sardegna istituisce apposita contabilità speciale presso la propria sede amministrativa in Sassari.

Art. 17.

Non appena in possesso del decreto di cui al precedente art. 12, il Banco di Sardegna provvede agli atti istruttori e all'acquisizione di tutta la documentazione indispensabile per la stipula del contratto notarile di compravendita e sottopone le risultanze istruttorie alla deliberazione del comitato di cui all'art. 12 della legge.

Sono sempre indispensabili per la stipulazione del contratto i seguenti documenti:

certificato storico catastale ventennale;

certificato della conservatoria dei registri immobiliari dal quale risulti il titolo legale di proprietà;

certificato della conservatoria dei registri immobiliari sulle iscrizioni e trascrizioni contro.

Art. 18.

Nel caso in cui, ad avvenuta istruttoria legale della pratica, non sia possibile stipulare il contratto di compravendita per tutti i terreni contemplati nel decreto dell'Assessore all'agricoltura e si renda quindi necessaria una nuova valutazione o sia impossibile la concessione dell'assegno vitalizio, il fondo dovrà darne comunicazione all'Assessorato all'agricoltura che provvederà alla emissione di un altro decreto, previo riesame tecnico-estimativo da parte degli organi competenti.

Art. 19.

I componenti del comitato sono nominati con decreto dell'Assessore all'agricoltura e foreste.

Il rappresentante del Banco di Sardegna, che presiede il comitato, è autorizzato a firmare gli ordinativi di pagamento, a impegnare le somme relative agli assegni vitalizi e ad accantonare il corrispettivo del prezzo di vendita.

I componenti del comitato designati dal Consiglio regionale durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati più di una volta.

Art. 20.

Il comitato delibera sulle risultanze istruttorie del Banco concernenti le singole offerte di vendita dei terreni, stabilisce periodicamente il riparto delle disponibilità del fondo in relazione alle tre diverse forme di pagamento del prezzo di acquisto, delibera sulle domande di riversibilità dell'assegno vitalizio, determina l'adeguamento del valore delle somme accantonate e del relativo interesse all'andamento del costo della vita, alle condizioni di cui al successivo art. 24.

Le risultanze istruttorie devono essere esaminate dal comitato entro la prima decade del mese successivo alla loro acquisizione.

Art. 21.

Il fondo dovrà avere tre distinti sviluppi, evidenziati in appositi sottoconti, riguardanti rispettivamente i pagamenti diretti, la corresponsione degli assegni vitalizi, gli accantonamenti del corrispettivo delle compravendite.

Art. 22.

L'assegno vitalizio dovrà essere pagato in unica soluzione annuale alla scadenza del contratto di affitto nel quale il beneficiario figurava come concedente.

Nel caso di esistenza di più contratti di affitto con scadenze diverse, il termine di pagamento dell'assegno vitalizio è riferito alla data di scadenza del contratto con canone più alto.

Art. 23.

In caso di decesso del beneficiario di un assegno vitalizio, gli aventi diritto inoltreranno, direttamente al fondo, domanda di riversibilità, allegando la documentazione che, in casi analoghi, richiede l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Art. 24.

Nel caso in cui il proprietario che ha ceduto i terreni abbia optato, ai sensi dell'art. 7 della legge, per l'accantonamento presso il « Fondo » del corrispettivo della compravendita, sarà corrisposto al proprietario stesso un interesse annuo nella misura che anno per anno sarà determinata con deliberazione del Comitato di cui all'art. 12 della legge, secondo le condizioni applicabili ai depositi a 60 mesi presso gli istituti abilitati alla raccolta del risparmio a medio termine.

Gli interessi decorrono dalla data dell'accantonamento e saranno accreditati al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il corrispettivo accantonato sarà, a carico del « Fondo », modificato in corrispondenza alle variazioni del costo della vita nell'anno precedente, secondo gli indici calcolati dall'Istituto centrale di statistica, e previa deliberazione del già citato comitato. L'interesse sarà calcolato per l'anno in corso sul valore del corrispettivo così modificato.

Previa domanda dell'interessato, gli interessi maturati e accreditati a favore di ciascun venditore potranno da questi essere prelevati, in una o più soluzioni, anche durante il periodo minimo di durata dell'accantonamento.

Le somme da accreditare nei singoli accantonamenti per effetto di quanto previsto al primo e terzo comma del presente articolo fanno carico al fondo.

Art. 25.

Il Banco di Sardegna si impegna a consentire, da parte di funzionari dell'Assessorato all'agricoltura, a ciò delegati, i controlli e le verifiche che saranno richieste per accertare la regolarità della gestione del fondo.

Art. 26.

Il Banco di Sardegna trasmette all'Assessorato all'agricoltura, entro il 15 febbraio di ogni anno, aggiornata al 31 gennaio, la situazione del fondo.

Art. 27.

I contratti di compravendita vengono stipulati, in nome e per conto della Regione sarda, dal capo dell'ispettorato ripartimentale che ha determinato il prezzo e sono ricevuti dall'ufficiale rogante della Regione sarda a Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

Il contratto, in copia, viene trasmesso a cura del fondo, all'Assessorato all'agricoltura e foreste, perchè venga sottoposto all'approvazione della giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, lettera *f*) del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

L'approvazione del contratto determina l'acquisizione del terreno al demanio fondiario regionale.

Art. 28.

Entro 15 giorni dall'approvazione del contratto da parte della Giunta regionale, il presidente del fondo, secondo i casi, emette l'ordinativo di pagamento del prezzo di acquisto o dispone l'accantonamento del corrispettivo della compravendita riferito alla data di acquisto oppure assume il necessario impegno di spesa per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

Comunque, oltre l'importo del prezzo di vendita o dell'assegno vitalizio, nessun'altra somma il venditore potrà pretendere dal fondo per nessun titolo, nemmeno a titolo di interesse, per il periodo di tempo intercorso tra la stipulazione del contratto e l'effettivo incasso del corrispettivo della compravendita.

Art. 29.

Le spese dell'atto e delle copie di esso, nonchè le spese conseguenziali, compresi gli oneri fiscali e ipotecari, sono a carico del fondo.

Sarà cura del fondo accertare che all'atto della trascrizione l'immobile risulti libero da pesi, vincoli, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

Art. 30.

Dal contratto di compravendita dovranno essere esclusi i terreni posseduti pro quota, salvo il caso di offerta collettiva di vendita che comprenda l'intero mappale.

Art. 31.

Una copia autentica del contratto regolarmente registrato, la relativa nota di trascrizione e tutta la documentazione della pratica dovranno essere inviate dal fondo all'Assessorato alle finanze, che provvede ad annotare, nei registri di consistenza del demanio fondiario regionale, i dati relativi alle operazioni di acquisto.

Immediata comunicazione dell'avvenuta conclusione del contratto di compravendita dovrà essere data all'Assessorato all'agricoltura.

Art. 32.

Sarà cura del fondo provvedere all'amministrazione dei beni patrimoniali comunque acquisiti ai sensi della legge, a notificare all'affittuario dei terreni acquistati l'avvenuto passaggio di proprietà, a verificare la regolarità del pagamento dei canoni di affitto dei terreni acquistati.

Il fondo, nell'amministrazione dei beni, dovrà attenersi anche alle istruzioni fornite dall'Assessorato all'agricoltura.

Art. 33.

Nel caso in cui il contratto di compravendita venga stipulato durante l'annata agraria, il canone di affitto spetta all'Amministrazione regionale a decorrere dalla data della stipulazione.

Dalla stessa data saranno a carico del fondo le imposte e gli eventuali oneri tributari gravanti sui terreni acquistati.

Il fondo cura gli adempimenti relativi alla riscossione parziaria del canone di affitto e provvede al rimborso della quota delle imposte e degli eventuali oneri tributari agli aventi diritto.

Art. 34.

Nel caso della corresponsione dell'assegno vitalizio il canone di affitto dell'annata agraria in corso spetta per intero all'Amministrazione regionale.

Dalla scadenza del contratto di affitto, che coincide con la corresponsione dell'assegno vitalizio, saranno a carico del fondo le imposte e gli eventuali oneri tributari gravanti sui terreni acquistati.

Art. 35.

Il rimborso delle imposte e degli eventuali oneri tributari agli aventi diritto dovrà essere effettuato fino ad avvenuta volturazione della intestazione catastale dei terreni acquistati e fino ad avvenuta emissione delle relative cartelle esattoriali a nome della Regione sarda.

Art. 36.

Le imposte e gli eventuali oneri tributari dei terreni acquistati gravano sul fondo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 19 ottobre 1972

SPANO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sarda - Addì 1° dicembre 1972 - Reg. Atti di Governo n. 1, foglio n. 29 - Di Meo.

(13359)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.